

*Pubblicazione mensile*

*Sped. aprile 2000 in abb. post. - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Roma*

# I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

RASSEGNA DI  
GIURISPRUDENZA e DOTTRINA

*COMITATO SCIENTIFICO*

M.E. SCHINAIA, R. VIVENZIO, G. CORAGGIO, A. GOMEZ DE AYALA,  
R. VIRGILIO, G. TROTTA, L. COSSU, G. MEALE, A. ELEFANTE, A.M. SASSU,  
G. GIALLOMBARDO, G. BAGAROTTO, L. VENTURINI, E. FRASCIONE,  
G. DELLA VALLE PAUCIULLO, G. VACIRCA, P.G. LIGNANI,  
F. MARZANO, B. PERRICONE, B. AMOROSO, A. FINATI, G. FERRARI  
PRESIDENTI DI T.A.R.

FONDATORE  
*IGNAZIO SCOTTO*

CONDIRETTORI  
*EMIDIO DI GIAMBATTISTA - ALFONSO QUARANTA - PAOLO SALVATORE*

REDATTORE CAPO  
*EMIDIO DI GIAMBATTISTA*

DIRETTORE RESPONSABILE  
*GABRIELE SCOTTO*

G. CASCIANI, G. CECCHINI, M. CORAZZINI, P. DE LISE,  
G. DE SANCTIS, Ge. e Gi. FERRARI, A. LEONI, S. MEZZACAPO, B. MOLLIKA,  
R. MURRA, A. ONORATO, A. SAVO AMODIO, G. e A. SCOTTO, P. VOCI  
REDATTORI

ANNO XXV - N. 12

DICEMBRE 1999

ITALEDI — ROMA

dono edilizio previsto dall'art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 qualora la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria e dunque quando manchi la prova concreta della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, con la conseguenza che il termine di ventiquattro mesi, fissato dall'Amministrazione comunale per determinarsi sull'istanza stessa decorre, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, soltanto dal momento in cui le carenze sono state eliminate.

3. - Gli interessi pubblici tutelati, rispettivamente, dalla legislazione in materia di boschi e di terreni montani e da quella urbanistica sono nettamente distinti e autonomi, essendo diversi gli organi cui ne è affidata la cura, diversi i poteri conferiti a tali organi per salvaguardarne l'integrità e distinti, infine, gli ambiti entro cui tali poteri si esplicano, le modalità di esercizio dei medesimi, gli effetti giuridici che ad essi le norme collegano; pertanto, è illegittimo, per carenza di motivazione, il parere espresso dal Servizio forestale (e, per ineludibile consequenzialità, il diniego di condono edilizio, in quanto dichiaratamente emanato nell'esclusivo presupposto di tale atto prodromico), nell'ambito della procedura di sanatoria di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, quando da esso emerga una valutazione negativa esclusivamente incentrata sul dato dell'entità dell'abuso, senza alcun apprezzamento circa la compatibilità idrogeologica delle opere realizzate.

1. - Cfr. Cons. Stato, V Sez., 4 maggio 1995 n. 696, in *Cons. Stato* 1995, I, 705.

2. - Cfr. Cons. Stato, V Sez., 17 ottobre 1995 n. 1440, in *Cons. Stato* 1995, I, 1369.

1753\* 25 ottobre 1999 — Sez. II — Pres. TRIVELLATO, Est. ROCCO — Comune di Feltre (avv.ti Borella e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv.ti Morra e Barazzi), Consorzio nucleo industrializzazione Provincia di Belluno (avv. Canal) e Soc. I.P. (avv.ti Cacciavillani e Gaz) c. Ministero beni culturali (avv. St. Botta) ed altro (n.c.) con intervento *ad adiuvandum* C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. (avv. Scagliotti), Comunità montana Feltrina (avv. Piva) e Associazione industriali Provincia di Belluno ed altri (avv. Gaz).

1. - **Demanio e patrimonio - Beni ambientali - Vincolo paesaggistico - Conflitto di attribuzioni - Insussistenza - Impugnazione della Regione - Inammissibilità.**
2. - **Interesse all'impugnazione - Criteri e principi generali - Interesse morale - Fattispecie - Esclusione.**
3. - **Demanio e patrimonio - Beni ambientali - Vincolo paesaggistico - Presupposti erronei - Illegittimità.**

1. - *Se è vero che i conflitti di attribuzione possono essere sollevati in ordine alle funzioni delegate dallo Stato alle Regioni nelle sole ipotesi in cui le competenze stesse siano state assegnate mediante delega c.d. devolutiva o traslativa e costituiscano un'integrazione necessaria di funzioni regionali proprie, e posto che l'art. 82 comma 2 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 reca una delega c.d. non devolutiva, in quanto contraddistinta dal permanere di un potere concorrente e autonomo dell'Amministrazione statale in materia di vincolo ambientale, è pur vero che spetta al giudice, ai sensi dell'art. 100 Cod. proc. civ., accertare se concretamente sussiste in capo alla Regione una posizione legittimante tale da consentire a quest'ultima di proporre ricorso avverso il provvedimento di vincolo adottato dal Ministero (ed essa, nella specie, va esclusa in quanto la Regione, a differenza dei Comuni e delle Province, non è soggetto esponenziale degli interessi della comunità locale, ma soggetto istituzionale che è reso destinatario di ampie competenze legislative e amministrative c.d. concorrenti, che sono ad esso trasferite o delegate dallo Stato).*

2. - Non sussiste la legittimazione della Regione ad impugnare direttamente il provvedimento di vincolo imposto dallo Stato, neppure sotto il profilo di un interesse morale all'impugnazione, determinandosi altrimenti un'ipotesi di sostituzione processuale della Regione medesima nei riguardi delle Amministrazioni subdelegate in alcun modo consentita dalla legge.

3. - È illegittimo, sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità e sviamento, il provvedimento ministeriale di apposizione di un vincolo paesaggistico adottato sulla scorta di presupposti erronei di rilevante portata attinenti, in primo luogo, alla stessa identificazione dei contenuti della strumentazione urbanistica vigente sull'area assoggettata a vincolo, oltre ad un affrettato apprezzamento della realtà di fatto e alla omissione di qualsivoglia considerazione sia alle concomitanti esigenze di sviluppo socio-economico della collettività locale, sia sull'efficacia, o meno, degli ulteriori vincoli di natura ambientale già probatamente gravanti sul medesimo territorio.

1. - Cfr. Corte cost. 19 maggio 1988 n. 559, in *Cons. Stato* 1988, II, 999.

(\*) La sent. n. 1751 è identica, nelle massime, alla sent. n. 1749, retro, 4807; la sent. n. 1752 è motivata in fatto.

#### DIRITTO — *Omissis*.

3.1. - Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi preliminarmente carico di decidere sull'eccezione sollevata dalla difesa del Ministero per i beni culturali e ambientali sull'inammissibilità del ricorso proposto *sub* R.G. n. 2977 del 1998 dalla Regione Veneto per difetto di legittimazione e di interesse.

3.2. - Secondo la tesi dell'Amministrazione convenuta, la legge n. 431 del 1985 riconoscerebbe — invero — alle Regioni un significativo ruolo nelle attività di tutela del paesaggio, ma in un contesto di competenza concorrente con quella statale, e ciò per la prevalente considerazione che, ai sensi dell'art. 9 Cost., l'interesse ambientale rileva nell'ambito nazionale e non solo meramente locale.

Se, dunque, in ragione di ciò l'art. 82 comma 2 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha mantenuto un potere statale concorrente e autonomo che consente di dichiarare di particolare interesse paesaggistico anche località non ricomprese negli elenchi di bellezze naturali compilati dalle Regioni, la logica conseguenza di ciò sarebbe — sempre secondo il Ministero — che la Regione Veneto è, nella specie, carente di legittimazione, posto che i suoi poteri concorrenti (e non, quindi, prevalenti) in materia dovrebbero armonicamente esercitarsi in uno spirito di leale collaborazione con l'Amministrazione statale, e non già in modo conflittuale rispetto a quest'ultima.

Sempre secondo il Ministero, nel caso in esame non ricorrerebbero né i presupposti di invasione delle attribuzioni regionali da parte dello Stato — sindacabili, come è ben noto, dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 secondo alinea Cost. — né la lesione di un interesse legittimo tutelabile dalla Regione nella presente sede di giudizio: sotto quest'ultimo profilo, infatti, e a differenza del Comune, la Regione non subirebbe alcuna lesione diretta, concreta e attuale che legittimi una sua impugnazione del provvedimento di vincolo: e, sotto questo specifico profilo, ad avviso dello stesso Ministero risulterebbe *ictu oculi* assurdo che la Regione stessa deduca la violazione di un interesse connesso alla tutela del valore «paesaggio» che essa stessa, semmai, dovrebbe garantire.

3.3. - La difesa della Regione ha contestato la fondatezza di tali affermazioni e ha insistito per la propria legittimazione a proporre l'impugnativa, evidenziando in particolare che un'ormai costante giurisprudenza costituzionale riconosce nelle ipotesi di deleghe c.d. «non traslative» — come, per l'appunto, nel caso dell'art. 82 comma 2 D.P.R. n. 616 del 1977 — l'impossibilità, per il soggetto

delegato, di avvalersi del rimedio del conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale: e ciò in quanto il soggetto stesso non potrebbe far concretamente valere una *vindicatio potestatis*.

Nondimeno, la stessa Corte costituzionale avrebbe affermato che nelle ipotesi anzidette il soggetto che si pretende leso potrebbe comunque reagire in sede di giurisdizione amministrativa a fronte dell'illegittimo esercizio del potere concorrente.

Se così non fosse — prosegue la difesa della Regione — si determinerebbe un vuoto assoluto di tutela giurisdizionale: e, quindi, proprio in ragione di ciò la stessa giurisprudenza amministrativa mai avrebbe contestato la legittimazione a ricorrere delle Regioni nelle ipotesi suesposte (cfr., ad es., Cons. Stato, VI Sez., 19 febbraio 1993 n. 167 e 12 dicembre 1992 n. 1069, in *Cons. Stato* 1993, I, 232 e 1992, I, 1926, nonché la I Sez. di questo stesso T.A.R., con sent. n. 75 dd. 25 ottobre 1986).

3.4. - Il Collegio — a sua volta — ritiene che la tesi formulata dalla difesa del Ministero, ancorché condivisibile nelle proprie conclusioni, necessiti comunque di ulteriori approfondimenti, utili anche per una rimediazione dell'indirizzo della giurisprudenza amministrativa valorizzato dalla difesa della Regione a conforto della propria tesi.

Invero, l'ormai costante giurisprudenza della Corte costituzionale ammette la proposizione di conflitti di attribuzione in materia di competenze delegate dallo Stato alle Regioni nelle sole ipotesi in cui le competenze stesse siano state assegnate mediante delega c.d. «devolutiva» o «traslativa» e costituiscano un'integrazione necessaria di funzioni regionali «proprie», mentre i conflitti in questione risultano improponibili nelle ipotesi di delega c.d. «libera», ossia rimessa alla discrezionalità dell'organo statale, ovvero allorquando nella materia concorrono poteri statali e regionali: in questi ultimi casi, pertanto, i rimedi avverso l'eventualmente illegittimo uso di un potere statale che determini un'invasione nella sfera regionale possono, al caso, essere ricercati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale ed, *in primis*, innanzi alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo (cfr., *ex multis*, Corte cost., 19 maggio 1988 n. 559, 15 novembre 1988 n. 1034, 12 febbraio 1996 n. 27 e 12 luglio 1996 n. 245, in *Cons. Stato* 1988, II, 999 e 2074; 1996, II, 184 e 1192).

È altrettanto assodato che, nel caso di specie, l'art. 82 comma 2 del D.P.R. n. 616 del 1977 reca una delega «non devolutiva», in quanto contraddistinta dal permanere di un potere concorrente e autonomo dell'Amministrazione statale in materia di vincolo ambientale (cfr., su tale specifico punto, Corte cost., 20 dicembre 1988 n. 1212): potere che, per l'appunto, è stato esercitato nel caso di specie.

Tuttavia, tali pronunce del Giudice delle leggi non vanno intese quale automatico ed indiscriminato riconoscimento della sussistenza di una posizione della Regione tutelabile in sede di giurisdizione amministrativa in ragione della mera circostanza che la delega conferita alla Regione stessa non sia, per l'appunto, «devolutiva».

Aderendo a tale impostazione — tra l'altro, *expressis verbis* ricusata dalla stessa Corte costituzionale — si verificherebbe l'invero inammissibile conseguenza per cui il Giudice della sola legittimità costituzionale dovrebbe vincolare il Giudice della legittimità amministrativa (tra l'altro, nemmeno remittente della questione, trattandosi — per l'appunto — di conflitto di attribuzioni insorto tra poteri statali e poteri regionali) nel sindacato, ad esso solo spettante, sulla sussistenza — o meno — dell'interesse ad agire in capo al ricorrente (art. 100 Cod. proc. civ.).

Pertanto, anche nel caso di specie questo Giudice è tenuto ad accertare se concretamente sussiste in capo alla Regione Veneto una posizione legittimante

tale da consentire a quest'ultima di proporre ricorso avverso il provvedimento di vincolo adottato dal Ministero.

Il responso è, al riguardo, negativo.

Va innanzitutto rilevato che tale accertamento — compiuto negli ovvi limiti derivanti dalla natura di «processo di parti» che il presente procedimento riveste — riguarda «l'interesse reale che la parte ricorrente deduce, individuandolo anche e soprattutto in considerazione della portata del provvedimento impugnato e rifuggendo da improduttivi formalismi che potrebbero essere interpretati, come diniego di giustizia» (così, puntualmente, Cons. Stato, V Sez. 4 febbraio 1998 n.128, in *Cons. Stato* 1998, I, 227), ossia «considerando in concreto il «bene della vita» a cui la medesima parte ricorrente aspira in relazione non solo al potere autoritativo concretamente esercitato nei suoi riguardi, ma anche a quello che — per contro — non è stato posto in essere pur in presenza di tutti i suoi legittimi presupposti» (così, altrettanto puntualmente, Cons. Stato, VI Sez., 3 novembre 1998 n. 1506, in *Cons. Stato* 1998, I, 1787).

In ragione di tutto ciò, quindi, l'«interesse ad agire previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 Cod. proc. civ. si identifica in una situazione di carattere oggettivo e attuale derivante da un fatto lesivo in senso ampio della posizione soggettiva, che risulterebbe in tal modo pregiudicata senza il processo e il conseguente esercizio della giurisdizione» (Cons. Stato, III, par. 550 del 1998 dd. 19 maggio 1998, in *Cons. Stato* 1999, I, 548).

Ciò posto, il Collegio a sua volta ritiene che, per quanto segnatamente attiene alle lesioni di posizioni soggettive evidenziabili nel processo da Pubbliche amministrazioni, possano essere validamente dedotte soltanto quelle conseguenti all'esercizio di funzioni amministrative concretamente esercitate dalle Amministrazioni medesime in base ad esplicite previsioni di legge: e ciò in forza degli stessi, fondamentali principi della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

In tal senso, va quindi in primo luogo rilevato che la Regione, a differenza dei Comuni e delle Province (cfr. art.2 commi 2 e 3), non è soggetto esponenziale degli interessi della comunità locale, ma soggetto istituzionale che è reso destinatario di ampie competenze legislative e amministrative c.d. «concorrenti» che sono ad esso trasferite o delegate dallo Stato (cfr. artt. 117 e 118 Cost., nonché l'art. 28 della L. 22 maggio 1971 n. 340, recante l'approvazione dello Statuto della Regione Veneto).

Per quanto, poi, segnatamente concerne le funzioni in materia di tutela paesaggistica contemplate quale oggetto di delega alle Regioni dall'anzidetto art. 82 comma 2 del D.P.R. n. 616 del 1977, esse risultano — da ultimo — organicamente disciplinate nel Veneto mediante la L. reg. 31 ottobre 1994 n. 63, la quale, come è ben noto, reca al riguardo una subdelega di rilevante contenuto a favore delle Amministrazioni provinciali (cfr. *ivi*, art. 3) e comunali (cfr. *ibidem*, art. 4).

Le residue competenze regionali sono tassativamente elencate dall'art. 2 di tale legge e, per quanto qui interessa, esse consistono nel «rilascio delle autorizzazioni e nell'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori, relativi ad opere o lavori: a) di competenza dello Stato o della Regione; b) di Enti o Aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato o dalla Regione; c) in esecuzione di progetti assoggettati al parere di un organo consultivo regionale, anche decentrato», nonché nell'«approvazione... revoca e... modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della L. 29 giugno 1939 n. 1497... disposte con deliberazione della Giunta regionale, formulata dopo aver acquisito gli atti trasmessi dalla Commissione provinciale (per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici) di cui all'art. 5» della legge medesima e corrispondente alla Commissione *ab origine* contemplata dall'anzidetto art. 2 della legge n. 1497 del 1939.

Da tutto ciò è dunque agevole trarre la conclusione che le sopradescritte competenze residuali dell'Amministrazione regionale non sostanziano poteri finalizzati all'imposizione d'ufficio di vincoli ambientali, ma presuppongono — sempre e comunque — un intervento in tal senso da parte di organi incardinati presso altre Amministrazioni, ed in particolare delle anzidette Commissioni provinciali: trattasi, dunque, di competenze complessivamente finalizzate — per così dire — al «controllo», mediante atti di assenso, di diniego o *tout court* repressivi, di una gestione dei beni ambientali incentrata essenzialmente sull'iniziativa delle Amministrazioni subdelegate.

Se così è, la necessitata conseguenza di tale ricognizione sull'attuale stato della legislazione vigente in materia nel Veneto è la negazione di una posizione legittimante dell'Amministrazione regionale a partecipare, quale ricorrente, al presente giudizio.

Infatti, l'esercizio del sopradescritto potere statale «concorrente» può indubitabilmente determinare, nella sua materiale ricaduta nel territorio, una lesione della competenza subdelegata in materia alle Province e ai Comuni interessati (ossia dei soggetti istituzionali che, per quanto detto innanzi, sono anche definiti *ex lege* quali Enti esponenziali degli interessi delle Comunità locali), ma non può arrecare nel contempo una lesione concreta ed attuale anche al diverso e sovraordinato soggetto istituzionale che risulta, viceversa, *ex lege* preposto all'approvazione, alla negazione o alla repressione degli eventuali atti di gestione o di trasformazione delle realtà altrettanto eventualmente assoggettate a vincolo solo in virtù di un'iniziativa scaturente — giova ribadire — dall'iniziativa delle medesime Amministrazioni subdelegate.

Né — si badi — l'esistenza al riguardo di una posizione legittimante della Regione può essere sostenuta facendo leva sulla pur ormai acquisita dilatazione dell'interesse legittimo alle posizioni proprie dell'interesse strumentale e dell'interesse morale.

Non pare infatti ragionevolmente sostenibile che, nel caso di specie, la stessa Regione possa giovare della rimessa in discussione del rapporto controverso conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso (cfr. ad es. Cons. Stato, IV Sez., 15 febbraio 1999 n. 154, in *Cons. Stato* 1999, I, 180, recante tale definizione del contenuto dell'interesse c.d. «strumentale»), in quanto in siffatta evenienza potrà, semmai, rivivere con esito assolutamente condizionante per le future determinazioni amministrative la sola competenza subdelegata dell'Amministrazione comunale o della Commissione provinciale nel proporre l'imposizione di un vincolo ambientale di diversa estensione, o addirittura nel proporre il mantenimento della situazione attuale.

A maggior ragione, non è ravvisabile in capo alla stessa Regione un interesse immediato e diretto a rimuovere il contenuto di un giudizio negativo su proprie qualità soggettive o capacità (cfr. *ex multis* Cons. Stato, IV Sez., 3 novembre 1998 n. 1429, in *Cons. Stato* 1998, I, 1719, su tale particolare nozione del c.d. «interesse morale»), oppure a evitare la reiterazione, in futuro, di altri atti amministrativi illegittimi per la propria sfera giuridica (cfr. *ex multis* Cons. Stato, IV Sez., 3 marzo 1997 n. 178, in *Cons. Stato* 1997, I, 325 per tale seconda accezione dell'anzidetto «interesse morale»).

Da tutto ciò altresì risulta che, diversamente argomentando, il riconoscimento, nella specie, della legittimazione della Regione ad impugnare direttamente il provvedimento di vincolo imposto dallo Stato determinerebbe un'ipotesi di sostituzione processuale della Regione medesima nei riguardi delle Amministrazioni subdelegate in alcun modo consentita dalla legge (cfr. art. 81 Cod. proc. civ.).

Concludendo sul punto, va pure rilevato che — a ben vedere — nella specie

non è neppure ravvisabile una legittimazione dell'Amministrazione a ricorrere fondata sulle pur proprie competenze urbanistiche derivanti dall'esercizio delle attribuzioni in materia di redazione e approvazione dei piani paesistici (cfr. art. 1 ultimo comma D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, con riferimento a quanto segnatamente previsto dall'art. 5 della legge n. 1497 del 1939).

Come è ben noto, l'esercizio di tali attribuzioni è disciplinato nel Veneto mediante l'espreso riconoscimento di una «valenza paesistica» nei riguardi del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), dei Piani territoriali provinciali (PTP), dei Piani di area regionali e dei Piani regolatori generali «adeguati» alla sovrastante pianificazione regionale e provinciale (cfr. art. 4 comma 4 della L. reg. 27 giugno 1985 n. 61, così come sostituito dall'art. 3 della L. reg. 11 marzo 1986 n. 9; inoltre, l'art. 6, lett. c, della medesima legge reg. n. 61 del 1985 menziona, tra i contenuti del PTRC, l'individuazione delle «zone di interesse paesaggistico, storico, artistico e monumentale, ivi comprese le vaste località di cui alla L. 29 giugno 1939 n. 1497»).

Nel sopradescritto contesto normativo non pare, peraltro, ravvisabile un interesse diretto ed attuale dell'Amministrazione regionale a rimuovere l'impugnato decreto di vincolo in quanto quest'ultimo — allo stato — non risulta, comunque, interferire con il contenuto di un Piano paesistico gravante sull'area in questione ed approvato dalla stessa Regione.

Più in generale, non può argomentarsi l'esistenza di un interesse della Regione medesima a mantenere l'area anzidetta priva di vincoli ambientali imposti dal Ministero nella mera presupposizione che il relativo territorio potrebbe essere incluso — o meno — in un futuro piano paesistico: tale piano — infatti — ove approvato, sostanzierebbe un vincolo spazialmente ben più ampio rispetto allo stesso «vincolo d'insieme» derivante dal provvedimento qui impugnato, dimodoché l'eventualità della sua concomitante presenza con la dichiarazione d'interesse imposta dal Ministero risulterebbe, in realtà, reciprocamente ininfluyente per entrambi i vincoli.

*Omissis.*

1757 (ord.za)\* 26 ottobre 1999 — Sez. II — Pres. ed Est. TRIVELLATO — B.T. (avv. Cacciavillani) c. Comune di Castelnuovo Bariano (avv. Furlani).

1. - Ricorso giurisdizionale - Notificazione - Notifica irrituale - Art. 156 Cod. proc. civ. - Costituzione in giudizio - Sanatoria ex tunc - Applicabilità.
2. - Edilizia ed urbanistica - Concessione di costruzione - Impianto di acquacoltura - Veneto - Art. 23 comma 4 L. reg. n. 19 del 1998 - Divieto di asportazione materiali di risulta - Contrasto con artt. 3, 41 e 117 Cost. - Non è manifestamente infondato - Fattispecie.

1. - *In armonia col principio discendente dall'art. 156 Cod. proc. civ., secondo il quale non può essere dichiarata la nullità di un atto processuale che ha raggiunto il proprio scopo, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, la nullità per inosservanza delle modalità di notifica del ricorso (irritualità della notificazione perché eseguita a mezzo di messo comunale ex art. 8 R.D. 17 agosto 1907 n. 642, da ritenersi abrogato da norme successive) è sanata se la parte si costituisce in giudizio.*

2. - *Deve essere ritenuto frutto di un refuso il termine «esportazione», contenuto nell'art. 23 comma 4 L. reg. Veneto 28 aprile 1998 n. 19, in quanto riferito più propriamente al significato di «asportazione»; pertanto, non è manifestamente*